#### AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA G. D'ANNUNZIO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

#### Art.1 (Premessa)

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, con la concessione della gestione a terzi dell'impianto natatorio di Via G. D'Annunzio, oggetto del presente capitolato, si pone l'obiettivo di perseguire le finalità previste dal D. Lgs. n.38/2021.

Il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata è denominato "Comune concedente" o "Comune" e il soggetto affidatario del servizio "Concessionario" o "Ditta concessionaria".

Il presente capitolato di servizio attiene ad una concessione di servizi, in cui il Concessionario è tenuto a gestire, in modo funzionale, unitario e coordinato l'impianto, ritraendone una remunerazione economica.

E' vietata ogni forma di sub-concessione, sia di diritto che di fatto, della gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente capitolato, pena le conseguenze previste dallo stesso.

I rapporti tra Comune concedente e Concessionario, nonché i rapporti tra questi e gli utenti del servizio sono tenuti esclusivamente dal Concessionario medesimo che agisce in conformità al presente capitolato.

### Articolo 2 (Oggetto)

Il Comune affida la gestione la gestione dell'impianto sportivo piscina comunale ubicata in Via G. D'Annunzio come meglio individuato nelle planimetrie allegate.

I beni oggetto del contratto appartengono al patrimonio comunale indisponibile, e restano assoggettati al regime per essi previsto dal Codice Civile, non potendo, pertanto, essere sottratti alla loro destinazione mediante atti di trasferimento di diritti, reali o personali, di godimento o d'uso comunque fossero denominati ed anche in via di mero fatto - da parte del Concessionario, pena la loro nullità, conseguente *de jure* e senza bisogno di pronuncia che non fosse meramente dichiarativa.

La presente concessione viene consentita esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività ricreative e sportive compatibili con la struttura e le attrezzature della piscina e comprende la gestione degli immobili e attrezzature in essi presenti.

I beni mobili ed immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune concedente devono essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento d'uso. Gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso convenuto devono senz'altro essere rifusi dal Concessionario, con facoltà del Comune concedente di rivalersi sulla garanzia prestata per l'esecuzione del contratto.

Ai fini della riconsegna dell'impianto e dei beni mobili contenutivi, non prima di due mesi e non oltre quindici giorni antecedenti la data di scadenza della concessione deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile del Comune concedente, processo verbale da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del processo verbale è condizione per lo svincolo della garanzia prestata per la regolare esecuzione delle obbligazioni convenute nel presente capitolato.

### Articolo 3 (Durata dell'appalto)

La gestione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, il cui schema è stato approvato con deliberazione C.C. n.34 del 23/08/2022, con possibilità di rinnovo, su richiesta ed a totale discrezione della Stazione Appaltante, alle medesime condizioni per

ulteriori 5 (cinque) anni. Le condizioni economiche del servizio rimarranno invariate per tutta la durata della concessione ed alla scadenza del predetto periodo, l'appaltatore ha l'obbligo di continuare il servizio, dopo la scadenza del rapporto contrattuale, su richiesta dell'Ente, nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell'art.106, comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

# Articolo 4 (Principi generali del servizio)

La piscina è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative e con attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione dell'impianto come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione dell'impianto dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative e per il tempo libero.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune proprietario, con idoneo provvedimento scritto. Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, nonché della loro riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

## Articolo 5 (Caratteristiche del servizio)

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

## Articolo 6 (Modalità di svolgimento del servizio)

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni normative.

In particolare, la piscina deve funzionare per tutto l'anno, secondo il seguente orario giornaliero minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 21,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 12,00, salvo quanto indicato come incremento dell'orario minimo dal Concessionario nel progetto gestionale, in sede di gara, per non meno di 300 (trecento) giorni/anno (da verificare), oppure quanto risultante dalla proposta gestionale presentata dall'aggiudicatario.

Sarà consentita una chiusura massima di 3 (tre) settimane l'anno per manutenzioni ed interventi

tecnici, nonché nelle seguenti festività: 1° gennaio, 6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, Natale, S. Stefano e 31 dicembre, 15 agosto e 1° settembre (Festa del Patrono).

L'eventuale periodo di chiusura di tre settimane l'anno dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dall'Amministrazione Comunale, di cui due nel mese di agosto.

Nessun compenso o indennità possono essere pretesi dal gestore per il mancato introito delle tariffe nei giorni di chiusura degli impianti.

#### Articolo 7

#### (Consegna degli immobili ed autorizzazione all'uso)

A seguito della sottoscrizione della convenzione, si provvederà alla consegna dell'impianto sportivo in oggetto mediante apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dello stesso. L'uso dell'impianto è autorizzato direttamente con la sottoscrizione stessa per l'attività propria del Concessionario e per tutte le altre attività proposte dallo stesso in sede di gara d'appalto. Il Concessionario è obbligato a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, relative alla sicurezza ed all'ordine pubblico degli impianti, rispondendo, in ogni caso, totalmente per qualsiasi conseguenza dannosa provocata da fatti e comportamenti dei propri soci, del proprio personale e del pubblico frequentante gli impianti.

## Articolo 8 (Oneri a carico dell'affidatario)

Durante il periodo di gestione il Concessionario:

- è il custode del bene:
- è tenuto, mediante il pagamento del canone di concessione di cui all'art.16, a parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.);
- è tenuto a rispettare tutto quanto indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto a propria cura e spese, intendendo per essa la normale funzionalità ed il buon stato di conservazione degli impianti, delle attrezzature sportive e di arredo, delle aree di diretto utilizzo e di pertinenza, previa segnalazione al Comune e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- è tenuto alla manutenzione degli spazi oggetto di attività sportiva (vasca grande, piccola, spogliatoi, etc.), anche al termine della stagione sportiva stessa, in modo che i medesimi siano nelle migliori condizioni di fruibilità per l'inizio della nuova stagione sportiva;
- è tenuto a nominare un Responsabile Tecnico, quale referente nei rapporti con l'Amministrazione ed i terzi;
- è tenuto a garantire la pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti la pertinenza dell'impianto sportivo in questione;
- deve garantire l'apertura, la chiusura e la custodia dell'impianto sportivo anche nei periodi non interessati dai calendari sportivi ed agonistici, nel rispetto degli orari indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara d'appalto;
- deve garantire l'apertura anche domenicale e/o serale, in caso di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, concordando preventivamente le relative modalità;
- previa comunicazione all'Amministrazione Comunale può, a proprie spese, incrementare la dotazione di attrezzature sportive mobili al fine di migliorare la funzionalità dell'impianto, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Alla scadenza della gestione le attrezzature potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del Concessionario salvo diversa pattuizione;
- deve occuparsi della pulizia giornaliera di tutti gli impianti e le aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli d'igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici che

possono ospitare infezioni di vario genere con appositi disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi e al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta alla frequenza d'utilizzo degli stessi;

- deve gestire il trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici. II Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batteriologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dalla ditta. I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
- la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici;
- deve occuparsi degli interventi sulle aree verdi di pertinenza del centro natatorio comprendenti l'irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose;
- è tenuto alla potatura periodica secondo le necessità delle essenze arboree e relativo smaltimento del rifiuto prodotto. Le potature dovranno essere eseguite a norma del regolamento del verde pubblico e privato e previo nulla osta da parte dell'ufficio verde (come da planimetria allegata);
- è tenuto agli interventi di manutenzione dell'area adiacente destinata a verde pubblico e della zona parcheggio in base al disciplinare predisposto dal Comune con pulizia dagli arbustie relativo smaltimento del rifiuto prodotto;
- è tenuto alle operazioni di sgombero neve, quando necessario;
- è tenuto alla fornitura di arredi ed attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- è tenuto all'attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso pressogli impianti, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
- deve effettuare un'ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenzaall'interno degli impianti;
- deve assicurare l'assistenza bagnanti, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori, utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso;
- deve garantire la presenza di defibrillatore all'interno della struttura, perfettamente funzionante e manutenuto, nonché di personale abilitato all'utilizzo dello strumento;
- deve garantire una costante attività d'informazione e promozione degli impianti, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della struttura.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

- il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento.

Previa richiesta e formale autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare agli impianti, a sua cura e spesa, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio.

Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento. Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Inoltre, viene posto a carico dell'affidatario l'impegno ad assumere prioritariamente per tutto il

periodo dell'appalto, gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del precedente gestore, applicando a favore degli stessi il trattamento previsto dal C.C.N.L. di riferimento, e precisamente n.4 dipendenti part-time a 24 ore settimanali (qualifica contrattuale di provenienza operario A1) e n.1 dipendente full-time a 42 ore settimanali (qualifica contrattuale di provenienza operario A2) (clausola sociale).

#### Articolo 9 (Interventi a carico del Comune)

Sono a carico del Comune gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, nuova costruzione, etc.) intendendo per essi gli interventi classificati tali dalla vigente normativa. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire gli interventi di cui sopra con imprese esterne o con proprio personale, avendo cura di promuovere il coordinamento con il Concessionario per eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra le attività, così come previsto dal D. Lgs. n.81/2008.

### Articolo 10 (Ulteriori interventi)

Nessuna modifica può essere apportata al bene concesso senza il consenso scritto del Comune. Il Concessionario ha la possibilità di realizzare nuovi interventi o modificare gli immobili esistenti, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria, previo ottenimento di parere favorevole del Comune, da rilasciare mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti. In tal caso il Comune può disporre di partecipare alle spese occorrenti nel modo e nella misura che saranno ritenuti più opportuni in relazione alle finalità perseguite ed alle disponibilità di bilancio, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo. In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il Comune può, alla scadenza contrattuale, richiedere il ripristino allo stato originario risultante dal verbale di consegna o provvedere all'eventuale adeguamento normativo con spese a carico del Concessionario.

# Articolo 11 (Rapporti con l'Ente)

I rapporti amministrativi e di servizio tra il Concessionario ed il Comune si svolgeranno attraverso il Servizio Amministrativo, nel rispetto del presente capitolato e delle disposizioni vigenti in materia. Il Concessionario è tenuto ad informare il Comune sulle iniziative sportive, sociali e promozionali che attuerà presso l'immobile di che trattasi al fine di dare evidenza esterna al ruolo ed al patrocinio del Comune. L'Amministrazione Comunale verificherà annualmente lo stato dell'impianto in concessione e, a tale scopo, il Concessionario è tenuto ad inviare al Comune, entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto approvato dell'anno precedente ed il bilancio di previsione approvato dell'anno in corso, nonché una relazione sulle attività svolte e quelle programmate.

Il Concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può autorizzare e disciplinare assegnazioni d'uso e assegnazioni d'uso occasionale per l'utilizzo di uno spazio o dell'impianto nel suo complesso, per lo svolgimento di attività sportiva, in favore della stessa Amministrazione Comunale, delle società sportive di ogni tipo e di gruppi spontanei di cittadini costituiti per lo svolgimento di attività sportive. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, da pagarsi direttamente al Concessionario ad eccezione degli utilizzi da parte del Comune e delle assegnazioni gratuite o ridotte riconosciute a disabili od agli appartenenti a categorie svantaggiate.

#### Articolo 12

#### (Sicurezza dei luoghi di lavoro e personale addetto)

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui dovrà operare per effetto della concessione e di esonerare a tale proposito il datore di lavoro del Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo, assumendo a proprio carico le misure di prevenzione e protezione dai rischi e dagli incidenti ed impegnarsi a comunicare per iscritto l'esistenza di eventuali interferenze che comportino la necessità di cooperazione e coordinamento.

Tutte le competenze dovute per legge al personale addetto al servizio sono corrisposte internamente dal Concessionario.

Il Comune si ritiene sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei suoi confronti. Altresì, tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne è il solo ed unico responsabile. Restano inoltre, a carico del Concessionario tutte le spese inerenti all'applicazione dei protocolli di sicurezza connessi alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inoltre il Concessionario deve applicare, inoltre, tutta la normativa di settore in relazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro ed in particolare il D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

#### Articolo 13

#### (Subappalto, recesso, revoca, risoluzione)

Le parti hanno facoltà di recedere dall'affidamento prima della scadenza, dandone comunicazione tramite PEC, con almeno 90 giorni di anticipo. Il Comune può revocare in qualsiasi momento, con preavviso di norma di almeno sei mesi, la concessione qualora intervengano necessità di interesse pubblico o comunque necessità prevalenti dell'Amministrazione Comunale, senza che il Concessionario possa avanzare pretese di compensi, indennizzi o qualsiasi altro. Il subappalto della concessione è vietato. Il Comune, con propri incaricati, vigilerà sull'osservanza della concessione e qualora rilevi inadempienze o inosservanza degli obblighi dovuti all'assegnazione d'uso si riserva di agire direttamente tramite:

- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di reiterata inosservanza o inadempimenti di obblighi, divieti, prescrizioni, limitazioni e disposizioni stabilite per l'uso dell'impianto;
- revoca dell'assegnazione d'uso in caso di mancato o ritardato pagamento della tariffa dovuto ovvero di mancato o parziale risarcimento di danni di cui si sia reso responsabile il Concessionario.

In caso di revoca dell'assegnazione d'uso è esclusa la possibilità per il Concessionario di richiedere indennizzi di qualunque genere, neppure sotto il profilo del rimborso delle spese. Le situazioni di inosservanza o inadempimento degli obblighi derivanti dall'assegnazione d'uso dovranno essere accertate in contraddittorio fra il Concessionario ed i referenti dell'Amministrazione stessa.

E'previsto, inoltre, il recesso, la revoca, la risoluzione nei casi specificatamente previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### Articolo 14 (Riserva degli immobili)

Il Comune si riserva la disponibilità gratuita degli immobili in occasione di particolari manifestazioni, che saranno comunicate di volta in volta al soggetto gestore con un anticipo di almeno trenta giorni dalla data di svolgimento, tenendo possibilmente conto dei calendari di utilizzo del Concessionario. Il Comune potrà riservarsi di individuare istituti scolastici cui concedere l'utilizzazione gratuita dell'impianto per finalità di promozione dello sport e per convegni di interesse generale.

### Articolo 15 (Restituzione degli immobili)

Al termine della concessione, gli immobili e le aree concesse in gestione, ivi compresi i nuovi interventi eseguiti a carico del Concessionario, saranno restituiti al Comune, il quale riacquisirà la

libera disponibilità del bene. La restituzione dovrà risultare da apposito verbale corredato dallo stato di consistenza dei medesimi. Contestualmente il Comune procederà ad accertare, tramite gli organi tecnici comunali, eventuali danni patrimoniali e ad addebitare al Concessionario gli oneri conseguenti.

### Articolo 16 (Corrispettivi)

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, così come offerto in sede di gara, in sei rate bimestrali, da pagare, ognuna, entro il mese successivo al bimestre di riferimento.

Il Comune si riserva di valutare se il mancato pagamento, nei termini di cui sopra, del predetto canone possa rappresentare ipotesi di risoluzione contrattuale.

Il valore del canone, qualora si proceda al rinnovo, nei termini previsti dal precedente art.3, per ulteriori 5 (cinque) anni, a partire dal sesto anno di gestione, sarà oggetto, annualmente, all'adeguamento nella misura del 100% dell'indice ISTAT rapportato all'indice FOI (Famiglie Operai Impiegati).

Tale canone costituisce parziale ristoro dei costi che saranno sostenuti nel corso della concessione per tutte le utenze necessarie alla gestione dell'impianto (gas metano, energia elettrica, acqua, etc.), che restano quali oneri a carico del Concedente Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

## Articolo 17 (Proventi di gestione)

Per tutte le prestazioni a suo carico, il Concessionario ha diritto ad incassare tutti i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso e, in generale, dallo sfruttamento economico-funzionale della piscina. Spettano, pertanto, al Concessionario, a titolo meramente esemplificativo, i proventi connessi a manifestazioni, corsi, servizi e attività collaterali dallo stesso organizzati o comunque resi possibili all'interno della struttura.

I proventi dovranno essere riscossi nel rispetto della normativa vigente.

#### Articolo 18

#### (Programmazione dell'attività sportiva e assegnazione spazi)

La programmazione annuale delle attività sportive previste nell'impianto deve rispettare i criteri e le linee guida del piano proposte dal Concessionario in sede di gara.

Sulla base del predetto piano il gestore provvede annualmente ad assegnare gli spazi per le diverse attività. L'adozione da parte del gestore di un programma annuale delle attività che non rispetti il piano proposto in sede di gara ovvero le variazioni, anche temporanee, allo stesso apportate, mirate a soddisfare esigenze nuove o momentanee degli utenti, deve essere formalmente comunicata all'Amministrazione comunale.

Il Concessionario dovrà in ogni caso garantire le seguenti attività:

- per lo svolgimento dell'attività natatoria agonistica riconosciuta dalla FIN dovranno essere riservate corsie nella fascia pomeridiana e corsie nella fascia serale, gli orari e le assegnazioni saranno concordati con il Concessionario, l'Amministrazione Comunale e la Federazione Italiana Nuoto;
- la fruibilità dell'impianto natatorio delle attività di educazione fisica per le scuole, quelle di competenza comunale saranno concesse a titolo gratuito per gli anni scolastici compresi nel periodo di concessione;
- per le altre attività scolastiche di educazione fisica di scuole private o altri Enti si applicano le tariffe stabilite dall'Amministrazione;
- la fruibilità dell'impianto natatorio da parte dei disabili con tariffe agevolate concordate con l'Amministrazione (con un massimo del 40% delle tariffe applicate).

L'utilizzo degli spazi acqua deve essere prioritariamente concesso alle associazioni sportive aventi

sede legale nel territorio del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata.

#### Articolo 19 (Corsi e attività di promozione sportiva)

Per favorire la promozione sportiva, le attività riconducibili ai corsi ed ai centri di avviamento al nuoto svolte a qualsiasi livello potranno essere organizzate direttamente dal Concessionario, o attraverso forme di collaborazione con soggetti sportivi aventi lemedesime caratteristiche, oppure in concessione ad Associazioni, Enti o Federazioni riconosciute dal CONI, alle tariffe di cui all'art.22. Il programma potrà comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisicosportiva degli utenti.

## Articolo 20 (Garanzie)

Il Concessionario dovrà garantire il Comune a tutela dei danni agli immobili oggetto di concessione. Il Concessionario assume a suo totale carico ogni responsabilità sia civile che penale, per danni a persone o cose in dipendenza dell'uso dell'impianto di che trattasi. E' tenuto, inoltre, a garantire la custodia dell'impianto medesimo. Il Concessionario dovrà stipulare apposite polizze fideiussorie per R.C. dei danni alle persone e cose provocati durante la gestione, il cui massimale non deve risultare inferiore ad € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00). Per quanto non coperto dalle suddette polizze il Concessionario sarà unico responsabile manlevando l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto oggetto della convenzione e le attività nello stesso esercitate dallo stesso Concessionario o da terzi. Il Concessionario è tenuto a identificare i richiedenti l'uso dell'impianto ed a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive, ecc. che accedono ed utilizzano l'impianto stesso.

### Articolo 21 (Gestione attività)

E' ammissibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, l'installazione temporanea, all'interno dell'impianto, di pannelli pubblicitari di tipo elettronico in numero massimo di 2 (due), purché amovibili, con l'obbligo della rimozione degli stessi su richiesta del Comune e nel rispetto del decoro e del buon costume che l'area richiede.

Tali pannelli saranno soggetti al pagamento del relativo canone nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, tempo per tempo vigente.

Al Concessionario spetterà, in forma diretta o tramite soggetti terzi, la gestione dei suddetti spazi per messaggi pubblicitari e/o la gestione delle eventuali attività di distribuzione automatica di alimenti, bevande e articoli sportivi ed altre attività economiche collaterali collegate all'attività sportiva ed esercitabili, previe necessarie autorizzazioni, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare dal bilancio di gestione. Tale gestione, se in forma indiretta, tramite terzi dovrà essere formalizzata da apposito contratto ed il canone previsto ed ogni altra somma corrisposta da terzi al Concessionario, dovranno risultare nei bilanci di previsioni.

### Articolo 22 (Tariffe)

Sarà cura del Concessionario stabilire le tariffe, nel rispetto delle tariffe di mercato ed in equilibrio con il piano economico-finanziario presentato in sede di gara.

La tariffa comprende l'accesso e la fruizione dell'impianto o area d'attività assegnata, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici) e l'eventuale assistenza da parte del personale incaricato, qualora prevista.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio gestito e spetta al gestore riscuoterla. Al gestore

spettano altresì tutti i proventi derivanti dalla pubblicità e da altre attività indicate nell'offerta o preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale dallo stesso svolti all'interno della struttura in gestione, rimanendo a suo carico ogni adempimento e onere connesso.

### Articolo 23 (Personale)

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio prioritariamente con il personale di cui all'art.8 del presente capitolato (clausola sociale).

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio, richiesta o approvata dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità d'adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione Comunale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N. ecc.) e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte (referente della concessione);
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

#### Articolo24

#### (Obblighi relativi al trattamento dati dell'utenza)

Il Concessionario consegna al Comune contestualmente all'avvio del servizio, i dati anagrafici e le funzioni del responsabile della privacy, indicando la sede presso la quale tali dati verranno conservati. La Ditta si impegna, inoltre, a gestire i dati relativi all'utenza acquisiti in occasione dello svolgimento del servizio, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679.

### Articolo 25 (Spesa a carico dell'appaltatore)

Qualsiasi spesa inerente al contratto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, è a carico dell'appaltatore. Il medesimo assume, altresì, a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque ad esso derivante nei confronti del Comune.

Articolo 26 (Foro Competente)

Per ogni controversia relativa al contratto è competente il Foro di Teramo.

# Articolo 27 (Norme finali di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e dalla normativa speciale.